



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona del dott. Gabriele Allieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa **r.g. n. 872/2021** promossa da:

O.s. Fials (Federazione italiana autonomie locali e sanità) – Segreteria territoriale di Pavia,
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Nicola
Roberto Toscano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

opponente

CONTRO

Istituti clinici scientifici Maugeri s.p.a. s.b., rappresentata e difesa, in forza di procura
depositata telematicamente, dagli avv.ti Cesare Andrea Pozzoli, Angelo Chiello e Giovanni
Veca ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec cesare.pozzoli@milanopecavvocati.it

opposto

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.

RG 872/ 2021

TRIBUNALE di PAVIA

Sezione Lavoro

Il giorno 08/02/2022 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Toscano e, per parte convenuta, l'avv. Dessenes, in sostituzione dell'avv. Veca.

I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.

IL GIUDICE

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura

Il Giudice
Gabriele Allieri

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art. 28 St. Lav.* [cfr. doc. A Fials], O.s. Fials (di seguito, per brevità, Fials) ha agito in giudizio nei confronti di Istituti clinici scientifici Maugeri s.p.a. (di seguito, per brevità, Maugeri) al fine di ottenere l'accertamento dell'antisindacalità della condotta della società, consistita nell'averla esclusa da taluni tavoli di contrattazione sindacale, e, quindi, l'ordine di ammetterla a quei tavoli in quanto aventi ad oggetto tematiche d'interesse per il personale o sindacale.

Maugeri, nella fase sommaria, si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.

Con decreto del 02.09.2021, il Tribunale di Pavia ha respinto integralmente il ricorso, con compensazione delle spese per ragioni equitative [cfr. doc. E Fials].

Con ricorso in opposizione depositato il 17 settembre 2021, Fials ha impugnato quest'ultimo provvedimento e, in riforma del decreto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“accertare l'antisindacalità della condotta posta in essere dagli I.C.S. Maugeri in relazione ai fatti riportati in narrativa del presente atto e in particolare alla ingiustificata esclusione della F.I.A.L.S. dagli incontri sindacali tenutisi nelle date del 23 novembre 2020, 20 gennaio 2021, 1° febbraio 2021 e 23 marzo 2021 in toto o, in subordine, con riferimento alla trattazione di argomenti non di stretta attuazione del c.c.n.l. per il personale non dirigenziale della sanità privata e, comunque, per quelli già oggetto di trattazione con F.I.A.L.S., e come la materia della regolazione transattiva dei diritti pregressi per la vestizione e come quella del F.I.S.;

per l'effetto ordinare all'azienda opposta di cessare le condotte contestate, rimuovendone gli effetti, e perciò:

ammettere F.I.A.L.S. a partecipare a tutti i tavoli di negoziazione e confronto in sede aziendale su tematiche di interesse del personale e/o sindacale;

in subordine, ammettere F.I.A.L.S. a tutti i tavoli di negoziazione e confronto su tutti gli ambiti e le materie non costituenti stretta attuazione della delega/rinvio del c.c.n.l. A.R.I.S. per il personale non dirigenziale della sanità privata o che comunque abbiano costituito oggetto di precedente negoziazione con la stessa Organizzazione Sindacale opponente”.

Maugeri si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto opposto.

La causa è stata istruita in via documentale e dunque discussa oralmente dai difensori delle parti.

Così ricostruito l'*iter* processuale si osserva quanto segue.

Con la propria iniziativa Fials ha censurato la condotta della resistente consistita nell'averla esclusa dalle trattative sindacali relative a) al ricorso alla provvidenza f.i.s.; b) alla sottoscrizione d'un contratto collettivo aziendale relativo al personale dirigenziale; c) ai tempi di vestizione e passaggio di consegna fra i dipendenti.

Benché il minimo comune denominatore delle tre vicende sia una supposta lesione delle prerogative proprie del sindacato in ragione della sua rappresentatività, i tre scenari sopra indicati sono contraddistinti da differenti aspetti che ne impongono una trattazione differenziata.

Rispetto al primo tema deve affermarsi l'infondatezza della pretesa di Fials.

È pacifico tra le parti che, a seguito dell'emergenza sanitaria, ed in applicazione di quanto disposto dal decreto legge n. 104 del 2020, Maugeri abbia fatto ricorso al Fondo di integrazione salariale (F.i.s.). È altrettanto pacifico che la contrattazione avviata sul punto tra

la società e le sigle sindacali abbia coinvolto anche Fials; è in particolare documentale che ciò sia avvenuto rispetto al ricorso al F.i.s. per il periodo dal 30.11.2020 al 31.12.2020 [cfr. doc. B16 Fials].

Fials ha però dedotto che l'accordo che ne è derivato sia stato *“da ultimo pure ripreso senza la partecipazione di Fials e della sua r.s.a.”* [p. 8 ricorso]; la circostanza è stata negata da Maugeri, la quale ha precisato di non aver escluso Fials da alcuna ulteriore trattativa in materia, visto che *“ormai da gennaio 2021 la Società non ha più fatto ricorso al menzionato ammortizzatore sociale per nessuna delle sue sedi”* [p. 11 memoria].

In effetti, con il proprio ricorso introduttivo Fials non ha minimamente specificato il periodo – successivo a dicembre 2020 - in cui sarebbe stato ulteriormente attivato il meccanismo d'integrazione salariale; del resto, lo stesso atto non fornisce elementi da cui sia possibile evincere, nemmeno in via indiretta, quest'ulteriore attivazione e gli incontri che l'avrebbero preceduta. Né vale a colmare questa lacuna il fatto che parte ricorrente, in sede di discussione, abbia genericamente affermato che l'accesso al Fis sarebbe avvenuto anche nel 2021.

In sostanza, manca integralmente l'allegazione e la prova che sia mai esistita una specifica trattativa relativa al Fis da cui parte ricorrente sia stata esclusa. La sua domanda si presenta perciò infondata.

È parimenti infondata anche la censura relativa al mancato coinvolgimento nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'accordo aziendale relativo al personale dirigente, sottoscritto da Maugeri e da altre sigle il 23.02.2021 [cfr. docc. B35 Fials e 29 Maugeri].

Fials ha sostenuto che la sua esclusione da queste trattative sia illegittima perché del tutto ingiustificata; infatti, a dire dell'organizzazione ricorrente, questa annovererebbe tra i suoi iscritti anche membri del personale dirigente – attualmente n. 2 – e risulterebbe aver sottoscritto l'accordo del 2015 [cfr. doc. D5 Fials] che, fino all'avvento di quello del 2021, avrebbe regolato il rapporto di questa categoria di dipendenti.

Da parte sua Maugeri ha evidenziato che, sebbene sia vero che Fials – anche se per il tramite d'un'altra sigla - sottoscrisse il previgente accordo, questa non avrebbe mai preso parte agli altri incontri esitati nelle sue molteplici proroghe. Per tale motivo – espressivo d'un disinteresse del sindacato legato alla sua scarsa rappresentatività fra il personale dirigente – esso non sarebbe stato coinvolto nelle trattative da cui lamenta d'esser stato escluso; a queste, del resto, avrebbero preso parte le sole sigle che, nel tempo, hanno partecipato agli incontri utili ai suddetti rinnovi.

È in effetti documentale che Fials, sottoscritto l'accordo nel 2015, non abbia sottoscritto nessuna delle numerose proroghe *medio tempore* concordate [cfr. doc. 39 Maugeri, da cui si evincono oltre dieci proroghe dell'accordo].

È del pari incontestato il fatto, dedotto da Maugeri, che le altre organizzazioni che hanno concluso l'accordo del 2021 vantino un numero di aderenti sensibilmente superiore a quello di Fials; è in tal sufficiente rilevare che, tra le organizzazioni firmatarie, la Aaroi-Emac, ossia quella con il minor numero di iscritti, ne annovera il triplo di quelli di Fials.

Ciò posto, va ricordato che *“nell'attuale sistema normativo della attività sindacale, non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali; il datore di lavoro non ha quindi l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dall'organizzazione esclusa”* [Cass., n. 14511/2013].

Il disinteresse di Fials rispetto alle vicende contrattuali collettive attinenti alla categoria dei dirigenti e una sua scarsa rappresentatività presso essa conducono ad escludere che Maugeri, allorché non l'ha coinvolta nelle trattative volte alla sottoscrizione dell'accordo in esame, abbia fatto un uso distorto delle proprie prerogative; la posizione di Fials in questo ambito induce del resto a ritenere che da questa esclusione l'organizzazione non abbia subito un'apprezzabile lesione delle sue prerogative. Per queste ragioni, le censure esaminate non vanno accolte.

Va infine affrontata la questione relativa all'esclusione di Fials da una serie di incontri che hanno condotto alla conclusione dell'accordo del 23 marzo 2021 [cfr. doc. B15 Fials] con cui Maugeri, da una parte, e Cgil, Cisl e Uil, dall'altra parte, hanno regolato questioni relative al personale non dirigenziale e attinenti al tempo occorrente per indossare gli indumenti da lavoro ed eseguire il passaggio di consegne in occasione del cambio-turno.

A tal riguardo va premesso che presso Maugeri, a partire dal 01.07.2018, trova pacificamente applicazione il Ccnl Sanità Privata, subentrato al Ccnl Comparto Sanità Pubblica in precedenza applicato [cfr. doc. B9 Fials]; è altresì pacifico che Fials non faccia parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo attualmente applicato in seno alla resistente.

È tuttavia documentale che, malgrado non abbia sottoscritto quel Ccnl, e nonostante esso fosse già vigente, con accordo del 26.11.2018 concluso tra Maugeri e diverse oo.ss., tra cui Fials, la prima si sia impegnata ad avviare con le seconde, e dunque anche con la ricorrente, le trattative per la stipulazione di un accordo di secondo livello in merito a temi quali i tempi di vestizione del personale [cfr. doc. B9 Fials]. Risulta, del resto, che Fials sia tra le sigle firmatarie dell'accordo su tempi di vestizione e passaggio di consegne del 27.05.2019 [cfr. doc. B15 Fials]. È inoltre documentale e pacifico che Fials, sebbene estranea al Ccnl applicato, abbia continuato comunque a partecipare ad incontri sindacali aventi ad oggetto tematiche d'interesse per i lavoratori; risulta in particolare la sua convocazione e partecipazione agli incontri del 17.02.2020, del 30.09.2020 e del 27.10.2020 [cfr. doc. B10, B11, B12 Fials].

A fronte di questi dati, Fials ha sostenuto che l'esclusione dalle sessioni negoziali a partire dal novembre 2020 messa in atto da Maugeri integri una condotta antisindacale. Essa, a dire di Fials, non potrebbe giustificarsi in ragione della sua estraneità al Ccnl applicato, posto che tale circostanza non le ha precluso di sedere al tavolo nel periodo dal luglio 2018 all'ottobre 2020. In ogni caso, vista la tematica implicata dall'accordo concluso senza il suo coinvolgimento, l'esclusione censurata rappresenterebbe un inadempimento all'impegno assunto da Maugeri con il sopra citato accordo del 26.11.2018.

Da parte sua Maugeri ha contestato le difese di Fials. Premessa l'assenza di un dovere datoriale di trattare su un piano di parità con tutte le organizzazioni sindacali, la società ha chiarito che il coinvolgimento di Fials fino ad ottobre 2020 sarebbe stato limitato alla regolamentazione di istituti coinvolti sia dall'ammissione di Maugeri a concordato preventivo, sia dagli effetti della transizione fra i due Ccnl sopra indicati. La sua esclusione da ottobre 2020 sarebbe poi giustificata dal fatto che, proprio da quel momento, e segnatamente dall'8 ottobre 2020, presso la società ha iniziato a trovare applicazione il «nuovo» Ccnl sanità privata; l'accordo, cui Fials è rimasta estranea, all'art. 77, comma 2, sancisce che *“per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL”* [cfr. doc. 39 Maugeri]. Maugeri ha quindi rappresentato che, proprio avvalendosi di quanto disposto da questa disposizione, Cgil, Cisl e Uil, nel corso dell'incontro del 27.10.2020, cui ha preso parte anche Fials, hanno espressamente chiesto che *“al tavolo negoziale partecipino esclusivamente le sigle firmatarie del nuovo contratto Sanità Privata”* [cfr. doc. B12 Fials], così azionando una «regola di ingaggio» vincolante per Maugeri ed espressione di un assetto degli

attuali rapporti di forza tra i protagonisti dell'attività sindacale; tale assetto, secondo la società, suggerirebbe la sopravvenuta posizione di debolezza del sindacato ricorrente, ciò che pertanto, ne giustificherebbe l'esclusione dal tavolo delle trattative.

Così chiarite le posizioni delle parti, va osservato che la libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost., assicurata tanto ai lavoratori quanto alla parte datoriale, va intesa, nelle sue diverse declinazioni, tanto in senso positivo, quanto in senso negativo; in quest'ultimo senso, chi è titolare di questa libertà può quindi determinarsi a non aderire ad un sindacato, a non applicare un contratto collettivo, a non intraprendere trattative.

Con riferimento alla dimensione delle trattative, va inoltre osservato che tra le regole che presiedono al loro svolgimento, a partire dalla selezione di coloro che vi sono ammessi, non figura il principio di parità di trattamento tra le sigle sindacali. Invero, nell'attuale sistema normativo atto a regolare l'attività sindacale, non vige questo principio, sicché, come già in precedenza osservato, il datore di lavoro non ha l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 St. Lav. solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dall'organizzazione esclusa [cfr. Cass., 14511/2013; Cass. n. 1504/1992; Cass., n. 6166/1998; Cass. n. 212/2008].

Peraltro, in merito all'esercizio della libertà di scelta degli interlocutori negoziali e, in particolare, in ordine alla possibilità di escludere dalle trattative per l'accordo di livello aziendale le oo.ss. che non siano firmatarie del contratto nazionale, deve tenersi conto di quanto indicato dalla Corte costituzionale allorché, nel censurare l'art. 19 St. Lav. nella parte in cui individuava la sottoscrizione del Ccnl quale criterio selettivo per la costituzione delle r.s.a., ha chiarito che questo criterio entra inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost. *"nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, si da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative"* [Corte cost., n. 231/2003].

Lo stesso Giudice delle leggi, in un successivo passaggio argomentativo della medesima pronuncia, atto a valorizzare il criterio della rappresentatività rispetto a quello dell'adesione all'accordo applicato presso il datore di lavoro, ha espressamente indicato che un'organizzazione sindacale può trovare, *"in ragione di una sua acquisita rappresentatività, la tutela dell'art. 28 dello Statuto nell'ipotesi di un eventuale, non giustificato, suo negato accesso al tavolo delle trattative"* [cfr., Corte cost. cit.].

Ne deriva che la libertà di scelta dei soggetti con cui intavolare trattative, senz'altro propria del datore di lavoro, non giustifica comunque scelte che ne manifestino un uso distorto e si rivelino lesive delle prerogative sindacali; aderendo alle indicazioni della Corte costituzionale, una manifestazione di tal fatta può ritenersi concretizzata proprio allorché si escluda dalle trattative una o.s., trascurandone, ingiustificatamente, la maggiore o la significativa rappresentatività.

La considerazione che precede, funzionale a valorizzare i profili di complementarietà delle indicazioni espresse dalle Corti e sopra sintetizzate, trova del resto riscontro presso altra giurisprudenza di merito; è stato infatti condivisibilmente affermato che *"ciò che non deve ritenersi consentito al datore di lavoro che abbia deciso di avviare una determinata trattativa è selezionare del tutto arbitrariamente le controparti sindacali da ammettere alla fase di negoziazione: tale condotta,*

infatti, anche alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza costituzionale, costituirebbe senza dubbio un uso distorto della libertà contrattuale riconosciutagli” [Trib. Milano, n. 2013/2017].

Calando tali indicazioni nel caso di specie deve affermarsi che la domanda di Fials è fondata, dal momento che le ragioni addotte da Maugeri per spiegarne l’esclusione dalle trattative non giustificano la sua condotta.

In questo senso, è in primo luogo infondata la tesi di Maugeri secondo cui l’esclusione di Fials deriverebbe dalla sua perdita di rappresentatività; invero, a smentire l’assunto concorrono tanto i documenti, quanto talune considerazioni formulate dalla stessa società.

Pacifico tra le parti che Fials goda di una stabile rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda, il fatto che l’organizzazione ricorrente sia tuttora significativamente rappresentativa è plasticamente dimostrato dal fatto che essa è stata invitata a partecipare alle trattative sindacali fino all’incontro del 27.10.2020, quando - anche alla presenza della stessa Fials - Cgil, Cisl e Uil hanno espressamente richiesto di escludere dal tavolo delle trattative le oo.ss. non firmatarie del Ccnl [cfr. doc. B10, B11, B12 Fials]. In mancanza di indicazioni che suggeriscano un successivo repentino mutamento, deve ritenersi che Fials abbia mantenuto la propria rappresentatività anche nel periodo immediatamente successivo a quell’incontro e, dunque, anche quando si sono svolti quelli che hanno portato all’accordo del 23.03.2021.

Questo dato documentale si salda con l’affermazione di Maugeri per cui questa, *“pur non essendovi tenuta, ... ha sempre tenuto costantemente aggiornata Fials in merito ai tavoli sindacali tenutisi con le OO.SS. firmatarie, senza mai negare alla stessa le informazioni richieste, tutelandone quindi la presenza in azienda”* [p. 7 memoria]; la condotta di Maugeri testé descritta suggerisce dunque che questa fosse consapevole della rappresentatività di Fials, posto che, diversamente, non avrebbe avuto alcuna ragione per tenerla informata e tutelarne la presenza in azienda.

La supposta perdita di rappresentatività, cui Maugeri si è riferita per giustificare l’esclusione di Fials, è quindi smentita.

Sul piano della valutazione dell’antisindacalità della condotta di Maugeri, l’esclusione censurata non risulta giustificata neppure in ragione della «regola di ingaggio» forgiata dall’art. 77 Ccnl e a cui Maugeri s’è detta vincolata.

Questa previsione negoziale, avente indubbiamente forza di legge fra le parti dell’accordo che la contiene, è però senz’altro inidonea ad incidere sulla sfera di un terzo, quale deve ritenersi Fials. Che si tratti dunque d’una disposizione cui Maugeri è vincolata nei rapporti con Cgil, Cisl e Uil è quindi una circostanza irrilevante per regolarne i rapporti con Fials, il cui diritto è insuscettibile d’esser inciso per mezzo di un accordo concluso *inter alios*.

D’altra parte, la disposizione in questione, prevedendo che *“per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL”*, non pare imporre l’interpretazione che Cgil, Cisl e Uil hanno inteso assegnarle e che Maugeri ha, di seguito, avallato. La norma potrebbe infatti intendersi anche nel senso di garantire alle r.s.u. e oo.ss. ivi menzionate il diritto a partecipare alle trattative, senza però sancire un divieto d’interlocuzione con altri soggetti, sebbene ugualmente dotati di rappresentatività.

In sostanza, nessuna delle ragioni addotte da Maugeri ne giustifica la condotta.

Essa, pertanto, esprime un uso distorto della propria libertà sindacale, concretizzatosi in un’esclusione ingiustificata dal tavolo delle trattative di un sindacato significativamente rappresentativo.

Nei limiti che precedono il ricorso va dunque accolto e, accertata la natura antisindacale della condotta della resistente, consistita nell’esclusione della ricorrente dalle trattative che hanno condotto alla conclusione dell’accordo del 23.03.2021, va ordinato a Maugeri di

ammettere Fials alle trattative sindacali relative al rapporto di lavoro del personale dipendente non dirigenziale.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese d'entrambe le fasi del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando,

revoca il decreto Trib. Pavia, 2 settembre 2021, nel proc. r.g. 395/2021;

accertata la natura antisindacale della condotta della resistente consistita nell'esclusione della ricorrente dalle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'accordo del 23.03.2021, condanna la parte resistente ad ammettere la parte ricorrente alla partecipazione alle trattative sindacali aventi ad oggetto tematiche attinenti al rapporto di lavoro del personale dipendente non dirigenziale;

respinge per il resto il ricorso;

compensa integralmente tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio.

Pavia, 8 febbraio 2022

Il Giudice
Gabriele Allieri